

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1897

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(GAVA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(PRANDINI)

col Ministro dell'Ambiente

(RUFFOLO)

e col Ministro per i Problemi delle Aree Urbane

(CONTE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1989

Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili
dello Stato e disposizioni in materia tributaria

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in rassegna è collegato funzionalmente agli obiettivi fissati nel disegno di legge finanziaria per l'anno 1990. Esso si propone: di assicurare una più razionale utilizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, imprimendo all'attività gestionale i caratteri dell'economicità e dell'efficienza e agevolando l'alienazione del bene, ove non sia più rispondente ad usi di interesse pubblico; si propone altresì di attivare flussi finanziari utili per contenere l'attuale disavanzo del bilancio statale.

Si propone altresì di apportare elementi di razionalità ed equilibrio nell'ordinamento tributario con effetti positivi per l'andamento delle entrate.

I. Lo schema di disegno di legge si propone di assicurare una più razionale utilizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, imprimendo all'attività gestionale i caratteri della economicità e dell'efficienza e agevolando l'alienazione del bene, ove non sia più rispondente ad usi di interesse pubblico; si propone altresì di attivare flussi finanziari utili per contenere l'attuale disavanzo del bilancio statale.

Per conseguire dette finalità il disegno di legge afferma, anzitutto, la necessità che tutti i beni di proprietà dello Stato vengano gestiti con criteri di economicità e di efficienza, in modo da ottenerne il massimo rendimento in relazione alla loro natura e destinazione (articolo 1).

È, altresì, previsto, coerentemente con l'intento di valorizzare il profilo funzionale della proprietà pubblica, che, ove vengano meno le ragioni o la convenienza della destinazione a fini pubblici, l'immobile divenga alienabile, fatta eccezione per i beni che costituiscono il cosiddetto demanio necessario (spiagge, rade, porti, fiumi, torrenti, laghi ed altre acque definite pubbliche dalla legge): si realizza in tal modo un rilevante snellimento procedurale rispetto alle formalità oggi necessarie per la sclassificazione dei beni demaniali.

L'obiettivo della razionale utilizzazione dei beni è legato anche alla salvaguardia della loro

integrità e della loro destinazione pubblica: di qui l'esigenza di una più estesa e rafforzata tutela realizzata attraverso un regime comune a tutti i beni dello Stato, che si articola nella sottrazione dell'immobile alla espropriazione per pubblica utilità, nella non usucapibilità e nella tutela in via amministrativa da parte degli organi gestori (articolo 2).

Lo stesso obiettivo non può prescindere da una penetrante azione di controllo che non si soffermi ai soli aspetti della legittimità formale ma si spinga a rilevare e valutare gli eventuali scostamenti rispetto ai criteri di economia e di efficienza, consentendo in tal modo tempestivi interventi correttivi.

La disciplina del controllo ispirata ai principi anzidetti sarà definita con apposito decreto del Ministro delle Finanze (articolo 2, comma 2), volto a rafforzare attribuzioni, responsabilità e potenzialità operativa degli organi preposti alla vigilanza sui beni dello Stato; lo stesso decreto conterrà anche norme sulla riscossione dei canoni.

Il problema relativo al coordinamento della utilizzazione delle risorse patrimoniali disponibili e delle esigenze delle singole Amministrazioni trova soluzione attraverso lo strumento della programmazione annuale, nel quale si raccordano le responsabilità delle autorità di governo e le responsabilità degli organi dirigenziali preposti alla gestione dei beni (articolo 3).

Il processo programmatico si articola nelle seguenti fasi:

rilevazione e segnalazione delle disponibilità che si verificheranno nell'anno successivo e richieste di assegnazione di nuovi beni (direttori generali);

approvazione di un piano di utilizzazione dei beni disponibili e di acquisizione dei beni necessari (Comitato interministeriale, composto dai Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e dei lavori pubblici);

assegnazione dei beni resisi disponibili e autorizzazione dei programmi di acquisizione di nuovi beni (Ministro delle Finanze di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e per i problemi delle Aree urbane);

attuazione dei programmi di acquisizione di nuovi beni.

In ordine all'acquisizione, si prevede che, ferma rimanendo la competenza del Ministero dei lavori pubblici in materia di costruzione e manutenzione straordinaria, il Ministro delle finanze possa direttamente provvedere ad acquistare fabbricati costruiti da imprese pubbliche, o private a prevalente partecipazione pubblica, seguendo le procedure già positivamente sperimentate per l'allestimento e l'acquisizione allo Stato delle sedi dei Centri di servizio delle imposte dirette, edificate secondo le necessità istituzionali e con il sistema moderno e piuttosto celere della consegna «chiavi in mani» (articolo 3, comma 4).

Il piano costituisce, inoltre, un attendibile quadro di riferimento per l'individuazione di quei beni che, non essendo più suscettibili di essere destinati o di essere destinati convenientemente a finalità pubbliche, possono essere dismessi.

La procedura di dismissione, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio, dovrà perseguire lo scopo di assicurare l'agilità e la trasparenza delle operazioni (articolo 4).

In particolare, spetterà al Ministro delle finanze di individuare i beni da dismettere, sentito un comitato di garanti, e di determinare il valore di dismissione secondo criteri predeterminati, emanati anch'essi previo parere del comitato dei garanti.

Le norme regolamentari sulle procedure di dismissione potranno anche derogare alle norme di contabilità generale dello Stato: la «delegificazione» della materia consentirà di stabilire in tempi brevi procedure snelle e di introdurre successivamente, con altrettanta rapidità, le modificazioni che si rendessero opportune.

La previsione dell'affidabilità fiscale quale requisito preferenziale per l'acquisto tende a premiare, come è evidente, coloro che adempiono correttamente i loro obblighi tributari.

L'altro titolo preferenziale, costituito dall'offerta di pagamento mediante conversione di titoli del debito pubblico, tende a incentivare il finanziamento del fabbisogno pubblico.

Per favorire l'utilizzazione dei beni dismessi per finalità collettive o sociali è previsto il venir meno dei vincoli urbanistici che siano di impedimento a tali forme di utilizzazione.

Va sottolineata la previsione riguardante la possibilità che i beni di cui trattasi formino oggetto anche di conferimento in società a totale o prevalente partecipazione pubblica; ciò, per non trascurare quella delle tre possibili forme di alienazione (vendita, permuta, conferimento), che nella pratica è la più largamente seguita nel mercato immobiliare, in applicazione del criterio di specializzazione aziendale che caratterizza l'attuale mondo imprenditoriale.

Nelle ipotesi, poi, in cui la natura o le condizioni dei beni non utilizzabili ne rendano impossibile o sconsigliabile l'alienazione o, meglio ancora, ne facciano ritenere più conveniente la gestione produttiva, è previsto che a ciò si provveda per il tramite di imprese specializzate nel settore, previa la stipula con esse di apposite convenzioni per l'affidamento fiduciario dei beni da gestire (articolo 4, comma 3).

Infine, è definito un regime fiscale agevolato per gli atti e i contratti necessari per l'applicazione delle norme predette (articolo 4, commi 4 e 5).

Il «comitato dei garanti», cui compete la vigilanza sulle procedure programmatiche e attuative, è costituito dalle più alte magistrature dello Stato (presidenti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti), dall'Avvocato generale dello Stato e dal Ragioniere generale dello Stato (articolo 5).

Il disegno di legge prevede anche l'estensione a tutti gli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975 n. 70 (cosiddetti enti parastatali) della possibilità, previa autorizzazione del Ministro vigilante, di costituire o partecipare a società cui affidare la gestione del patrimonio immobiliare.

Si tratta della facoltà già riconosciuta all'INPS dall'articolo 20, comma 2, della legge 9 giugno 1989, n. 88, anch'essa diretta a perseguire l'economicità e l'efficienza nella gestione dei beni di proprietà degli enti pubblici (articolo 6).

* * *

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per consentire un apprezzamento, sotto il profilo quantitativo, della materia che forma oggetto del disegno di legge, si forniscono i seguenti dati conoscitivi, desunti dai primi elaborati prodotti a seguito della introduzione, appena avviata, dell'informatizzazione del settore.

A) Beni di demanio statale.

Com'è noto, tali beni o sono, per definizione, goduti direttamente dalla collettività (lido del mare, spiagge, acque pubbliche, eccetera), oppure sono utilizzati direttamente dalle Amministrazioni (Aviazione civile, Marina mercantile, eccetera) che li hanno in consegna per le loro esigenze istituzionali. Essi, in via sussidiaria e complementare a tali naturali destinazioni, e naturalmente fino a che non possano essere diversamente utilizzati, possono essere dati in concessione d'uso ad altri soggetti previo il pagamento di un canone.

È stato, quindi, operato un censimento di tali concessioni, i cui dati vengono di seguito esposti, con l'avvertenza che essi - ovviamente - non includono, specie per quanto concerne il demanio militare e quello aeronautico, i beni ad utilizzazione diretta da parte delle competenti Amministrazioni, le quali dispongono anche dei relativi elementi descrittivi.

Concessioni demaniali per le quali sono stati riscossi canoni nel periodo 1° settembre 1988-31 agosto 1989.

	<i>miliardi</i>	
- Demanio marittimo....	n. 39,033	per 73,711
- Demanio idrico.....	n. 108,000	per 104,429
- Demanio militare	n. 1,650	per 2,487
- Demanio aeronautico	n. 522	per 3,122
	<hr/>	
Totale ...	n. 149,205	per 183,749
	<hr/> <hr/>	

Nei dati di cui sopra non sono compresi i beni appartenenti al Demanio storico-archeologico, per il quale sono disponibili alcune

statistiche - tuttora incomplete - al 31 dicembre 1988, da cui si ricava che, su tutto il territorio nazionale, esistono 2.257 beni relativi ad un totale di 463.322 mq. di aree e terreni adiacenti a fabbricati, che consistono in 31.873 vani, nonché aree per 4.363.230 mq., comprendenti edifici pari a 9.160 vani. Risulta, sempre alla stessa data, che 293 beni sono in «uso governativo», ossia a diverse Amministrazioni, fra le quali prevale largamente quella dei beni culturali ed ambientali, la quale, da sola, utilizza direttamente 152 di tali beni.

B) Beni del patrimonio dello Stato.

Risultano censiti come appartenenti al patrimonio dello Stato 28.466 beni (terreni e fabbricati), per un valore economico complessivo (stime 1982) pari a 16.726 miliardi di lire.

Di questi, 9.126 unità figurano classificate quali beni del patrimonio disponibile, per un valore economico 1982 pari a 1.339 miliardi di lire e 19.340, per il residuo valore di 15.388 miliardi di lire, risultano appartenere al patrimonio indisponibile così ripartito:

	<i>miliardi</i>	
- Miniere e concessioni		
minerarie	n. 780	per 32
- Uso governativo	n. 4.982	per 11.676
- Diversamente indisponibili (ad enti)	n. 13.317	per 3.609
- Gravati da diritti di terzi	n. 126	per 2
- Diritti reali attivi su beni di Regioni ed enti locali	n. 135	per 69
	<hr/>	
Totali...	n. 19.340	per 15.388
	<hr/> <hr/>	

Gli articoli da 7 a 18 introducono nell'ordinamento tributario talune modificazioni che mirano ad apportare maggiore razionalità nella struttura dei tributi, assicurando nel contempo l'incremento delle entrate tributarie anche attraverso l'eliminazione di talune forme di elusione.

Viene anzitutto esclusa, all'articolo 7, la deducibilità dei contributi agricoli unificati ai fini della determinazione del reddito complessivo imponibile.

È noto infatti che la tassazione del reddito fondiario viene presuntivamente operata in base a parametri medi che scontano già la considerazione degli oneri e delle spese connessi a tale tipo di reddito. In particolare i contributi agricoli unificati devono considerarsi compresi nella valutazione reddituale, essendo sicuramente connessi con l'attività produttiva, legata al terreno: pertanto appare razionale che essi siano esplicitamente esclusi da quelli enunciati dall'articolo 10 del vigente testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Viene poi introdotto, sempre all'articolo 7, un limite alla deducibilità dal reddito complessivo imponibile degli interessi passivi sui mutui agrari, limite che è costituito dal reddito imponibile dichiarato per i redditi dei terreni. In base alla normativa vigente (articolo 10, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi) non sussistono limiti alla deducibilità degli interessi in parola. Tale sistema non è privo di incongruenza, comportando, nella ipotesi non infrequente in cui il reddito imponibile determinato catastalmente di un terreno sia inferiore all'onere per interessi, che il soggetto passivo d'imposta fruisca di fatto di una agevolazione non giustificabile.

D'altra parte, è da notare che con l'espressione «in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie», l'articolo 10, comma 1, lettera c) del citato testo unico comprende ogni tipo di mutuo, sia quelli di esercizio che quelli di miglioramento a breve e anche a lungo termine, sicchè anche per tale motivo appare ragionevole introdurre un limite alla deducibilità degli interessi in questione.

Con altra modifica, contenuta nell'articolo 7, si riconducono le costruzioni rurali nel regime impositivo che lo stesso testo unico riserva al reddito dei fabbricati.

L'esclusione delle costruzioni rurali dal catasto edilizio urbano appare invero anacronistica rispetto allo sviluppo economico del Paese e alla tipologia che ormai hanno assunto le costruzioni in parola; d'altra parte, è venuta meno, con lo sviluppo delle vie e dei mezzi di comunicazione, la situazione di lontananza delle costruzioni rurali dai centri abitati che

costituiva uno dei motivi principali per collocare detti beni in una posizione reddituale diversa rispetto a quella dei fabbricati urbani.

L'ultima modifica introdotta con l'articolo 7 si basa sulla riconsiderazione delle modalità di ammortamento attualmente vigenti per i beni strumentali delle imprese.

Il testo unico delle imposte sui redditi conferma, come è noto, l'ammortamento anticipato per i beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa, ragguagliandolo, sia pure con modalità e misure diverse dal precedente regime, al costo di acquisizione dei beni stessi.

In linea con la precedente impostazione, non viene fatta alcuna distinzione tra beni nuovi e beni usati, eventualmente già sottoposti alla procedura dell'ammortamento anticipato da parte di altri soggetti.

Il sistema che ne deriva presenta talune caratteristiche di rigidità (misura massima dell'ammortamento, estensione a tutti i beni strumentali nuovi e usati) che mal si attagliano alla intrinseca variabilità delle situazioni economiche anche con riferimento alle mutevoli condizioni delle imprese.

Tenendo conto della natura dell'ammortamento anticipato, che si estrinseca in una maggiorazione di quello ordinario al di là del consumo del bene, tale struttura non risponde in modo soddisfacente alla esigenza di un coordinato sviluppo del sistema delle imprese con quello della finanza pubblica.

Invero, il livello di sviluppo raggiunto consente oggi di intervenire per limitare l'agevolazione ai soli beni di nuova costruzione e di nuova immissione nel processo produttivo, in modo da rendere selettivo l'intervento, favorendo l'attività a più alto contenuto tecnologico e il rinnovo degli impianti, anche in vista della completa integrazione nel mercato unico europeo.

Conseguentemente, l'acquisizione di beni strumentali usati deve poter contare solo sul normale ammortamento del costo sostenuto, senza ricorso all'ammortamento anticipato, non più giustificato nella misura in cui sia stato già applicato dal precedente soggetto.

Si avverte l'esigenza di rendere lo strumento maggiormente agile e flessibile, capace di adeguarsi alle variabili condizioni della situa-

zione economica secondo gli obiettivi generali della politica perseguita, la domanda di investimenti e la struttura del suo finanziamento.

A tale scopo la norma proposta, oltre ad apportare le predette modifiche alla disciplina degli ammortamenti anticipati, demanda ad un apposito decreto ministeriale la valutazione della compatibilità con la situazione generale, prevedendo di variare il limite massimo di ammortamento entro un quarto.

Nel contempo, si è ritenuto opportuno utilizzare lo stesso agile strumento per incidere sulla durata minima dei contratti di *leasing*, anche al fine di assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli condizioni del mercato, la necessaria tendenziale neutralità fiscale della scelta aziendale tra acquisizione dei beni in proprietà e in *leasing*.

Altra modifica di particolare rilievo consiste nel limitare alle persone fisiche, alle società di persone e agli enti non commerciali il sistema di determinazione catastale del reddito agrario.

Il metodo generalizzato di determinazione degli imponibili deriva dall'applicazione delle tariffe di estimo catastale, risalente, com'è noto, al lontano 1938. D'altra parte l'articolo 29, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi considera attività agricole - come tali produttive di reddito agrario a determinazione catastale - non solo quelle dirette alla coltivazione del terreno o alla silvicoltura, ma anche la funghicoltura, l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno (superato il quale limite, peraltro, il reddito si considera di impresa), e le attività, ancorchè non svolte su terreno, dirette alla manipolazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e zootecnici ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Siccome non viene operata nessuna distinzione fra le diverse categorie di soggetti, la determinazione catastale del reddito agrario ha trovato e trova applicazione anche nei confronti di soggetti, come le società di capitali e gli enti soggetti all'IRPEG che esercitano attività commerciale, per i quali il trattamento di cui sopra non trova più effettiva giustificazione.

Le norme proposte escludono pertanto questi ultimi soggetti dall'attuale regime tributario di determinazione del reddito agrario quale «reddito medio ordinario» (art. 29 del testo unico), sottoponendoli alla disciplina del reddito di impresa.

Con gli articoli da 9 a 12 si propongono modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Le modifiche riguardano:

a) il momento di effettuazione delle, operazioni che hanno per oggetto prestazioni di servizi, attualmente disciplinato dall'articolo 6, terzo comma, del predetto decreto presidenziale;

b) la revisione della materia dei rimborsi di cui agli articoli 30 e 38-bis dello stesso decreto.

In relazione al punto a) si rileva che una delle più evidenti discrasie del trattamento tributario dello stesso fenomeno economico tra regime delle imposte dirette e regime IVA è quello relativo alla determinazione del momento impositivo della prestazione dei servizi.

L'articolo 75, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi stabilisce, infatti, confermando l'impostazione del precedente articolo 53, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, che i «corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate»; sono previste eccezioni per taluni contratti a corrispettivi periodici (mutuo, assicurazione, etc.) per i quali la prestazione si considera effettuata alla data di maturazione dei corrispettivi.

Viceversa, il vigente articolo 6, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede che «le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo».

La circostanza comporta negative conseguenze di disarmonia tra i due regimi tributari concernenti lo stesso fenomeno economico; ne conseguono varchi elusivi ed evasivi che è necessario eliminare al fine di rendere più

trasparente ed agevole la determinazione dell'imposta.

La permanenza della discrasia emerge in maniera ancora più netta ove si consideri che, invece, per le cessioni di beni vi è perfetta coincidenza del momento impositivo per i due comparti delle imposte dirette e dell'IVA (articolo 75, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e articolo 6, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).

Va peraltro considerato che taluni obblighi strumentali introdotti successivamente, quali le bolle di accompagnamento e le ricevute fiscali, sono strutturalmente legate al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi; in altri termini, i relativi obblighi non sempre devono essere adempiuti al momento del pagamento, che può rimanere in sospeso.

Ne consegue che, spostando il presupposto dell'imposta all'atto dell'effettuazione della prestazione, si ha perfetta coincidenza con l'adempimento di tali obblighi.

Va infine sottolineata la funzione di contrasto al fenomeno evasivo che la proposta innovazione ha nel sistema dell'IVA: se una prestazione, pur ultimata, non è considerata effettuata in quanto non saldata, in assenza dell'obbligo di formalizzare la sua ultimazione, si offre al contribuente infedele una agevole possibilità di non contabilizzarla nell'esercizio di competenza ai fini delle imposte dirette, o peggio, la possibilità di ometterne la fatturazione contando sulla spesso difficile individuazione del pagamento del corrispettivo.

Peraltro in taluni casi, e precisamente nelle prestazioni rese dagli esercenti arti e professioni, il pagamento della prestazione può essere successivo a quello della ultimazione della prestazione.

Per tali casi si propone una norma di deroga che, fermo restando l'obbligo della emissione della fattura nel momento in cui la prestazione è ultimata, consenta il pagamento dell'imposta al momento della percezione del corrispettivo da parte dell'esercente arti e professioni.

Per quanto concerne il punto *b*) va osservato che la revisione della materia dei rimborsi si rende necessaria per ricondurle nel fisiologico meccanismo di applicazione del tributo, elimi-

nando così onerose procedure di rimborso di somme che i contribuenti possono comunque recuperare nei periodi d'imposta successivi.

I rimborsi sono pertanto previsti qualora: l'aliquota IVA sulle operazioni effettuate sia più bassa di quelle gravanti sugli acquisti; le operazioni con l'estero superino il 50 per cento del volume d'affari; siano stati effettuati acquisti di beni strumentali.

In tutti gli altri casi l'IVA in eccedenza va detratta nell'anno successivo salvo i casi, naturalmente, di cessazione dell'attività.

In questo modo si limitano i rimborsi ai soli soggetti che non sono in grado di recuperare normalmente l'IVA pagata sugli acquisti.

La misura, incidendo anche su soggetti per i quali il volume d'affari più basso del volume degli acquisti deriva dalla dissimulazione di corrispettivi, consente di evitare la corresponsione di indebiti rimborsi.

Inoltre, la norma contiene misure dirette a limitare i rimborsi ad importi superiori a cinque milioni, ad evitare la corresponsione di interessi quando i ritardi sono imputabili ai contribuenti ed a sospendere l'erogazione nella ipotesi di false fatture.

La nuova disciplina, riducendo considerevolmente il numero dei rimborsi, consente, infine, una maggiore speditezza nella loro liquidazione. È stato, pertanto, previsto che i rimborsi siano effettuati entro tre mesi dalla relativa richiesta.

Gli articoli da 13 a 16 contengono disposizioni sul contenzioso tributario.

È ormai a tutti noto lo stato di profonda crisi in cui versa tale settore, gravato da una sempre crescente mole di lavoro arretrato, il cui accumulo al 31 dicembre 1988 ammontava a 2,64 milioni di ricorsi, così ripartiti: 2,28 in primo grado; 0,22 in secondo grado e 0,14 in commissione centrale.

Il flusso di presentazione dei ricorsi è ormai divenuto pari ad un numero di circa 850 mila all'anno, mentre le commissioni, anche dopo aver intensificato al massimo, negli ultimi anni, le sedute e la loro durata e, quindi, la produttività complessiva, non riescono a trattarne, con le attuali strutture e procedure, più di 656 mila all'anno.

A fronte di tale preoccupante situazione, occorrerebbero interventi che affrontino il

problema alla radice, ripensando *ex novo* tutto l'impianto strutturale e procedurale del sistema, in modo tale da predisporre un complesso idoneo ad assicurare, con tutte le garanzie necessarie, il pieno e tempestivo funzionamento della giustizia tributaria.

Tale opera complessiva, peraltro, non può agevolmente e definitivamente essere compiuta prima di aver provveduto a semplificare le attuali procedure, diminuendo sensibilmente gli afflussi di ricorsi prodotti a scopi prevalentemente dilatori, la cui trattazione richiede l'impiego di tempi e risorse che andrebbero, invece, più proficuamente utilizzati per esaminare tempestivamente le controversie con contenuti sostanziali di maggior rilievo. Vanno, inoltre, tenute presenti le non indifferenti evoluzioni che, su vasta scala, si stanno con altri strumenti introducendo nell'ordinamento tributario e soprattutto nelle procedure, vuoi per le misure dirette a semplificare drasticamente gli adempimenti a carico dei contribuenti vuoi per le sempre più raffinate tecniche informatiche delle quali l'Amministrazione si avvale per compiere accertamenti automatici (e, quindi, meno impugnabili), vuoi, infine, per le auspiccate innovazioni strutturali che la stessa Amministrazione dovrà subire al suo interno.

Considerato, quindi, che non è possibile prevedere compiutamente sin d'ora le ripercussioni che le predette innovazioni potranno avere sull'andamento dello stesso contenzioso, per l'immediato è necessario adottare strumenti normativi comunque compatibili con qualsiasi ulteriore, più generale intervento riformatore. Tale obiettivo può essere senz'altro conseguito innestando nell'attuale sistema regole capaci di porre efficaci limiti alle attuali, numerose forme di micro-contenzioso, che è in genere il frutto di puri e semplici intenti dilatori. Gli stessi uffici finanziari, d'altra parte, debbono essere opportunamente dissuasi dalle generalizzate impugnative delle decisioni di primo grado, anche per importi non rilevanti od in presenza del palese fondamento delle tesi delle controparti, dovuto al fondato timore di incorrere in responsabilità per l'omissione di gravami comunque proponibili.

Un'ulteriore misura utile, da introdurre con immediatezza, appare quella di creare una

«corsia preferenziale» per la trattazione accelerata dei ricorsi di valore elevato, la cui definizione rapida è quanto mai necessaria, sia al fine di consentire all'erario di contenere i danni derivanti da moratorie troppo prolungate nel recupero dei tributi accertati, sia anche allo scopo di conoscere in tempi ragionevoli l'esito definitivo dell'attività accertatrice, onde introdurre con efficacia opportuni correttivi all'attività programmatoria ed operativa degli uffici finanziari. Ciò, poichè è stato rilevato che circa il 13 per cento del totale dei ricorsi riguarda valori unitari superiori a 50 milioni di imponibile e compendia oltre il 60 per cento del totale degli importi accertati. In tale ottica, l'articolo 13 del disegno di legge è diretto ad introdurre una forma di definizione automatica degli accertamenti di minore entità (fino a 3 milioni tra imposte, soprattasse o penalità).

Del resto, lo stesso codice di procedura penale che sta per essere attuato prevede - in una materia ben più delicata - la riduzione di un terzo della pena a favore dell'imputato che ammette la propria colpevolezza.

Va inoltre considerato che la rinuncia, da parte dell'erario, al venti per cento delle somme (comunque non definitivamente certe) dedotte negli accertamenti di basso importo trova ampia giustificazione nel rapporto costi-benefici, attesi i notevoli risparmi che possono derivare all'Amministrazione, in termini di tempo e di risorse umane e tecniche, oltrechè di esazione di denaro fresco, dall'immediata definitività degli accertamenti di minore rilevanza.

L'articolo in esame prevede in particolare che, ove il contribuente non interponga ricorso avverso gli accertamenti di contenuto non superiore a tre milioni di lire, sarà ammesso a fruire di una riduzione del 20 per cento delle somme da pagare, comprensive del tributo e delle relative sanzioni amministrative. Lo stesso articolo prevede che sia possibile, anche nel corso del giudizio, comporre la controversia il cui valore ancora in discussione non superi i cinque milioni di lire con l'offerta, da parte del contribuente, di pagare subito il 90 per cento delle somme in contestazione. Tale offerta, naturalmente, deve essere accettata espressamente dall'Ufficio, a cui spetta valutare la convenienza, per l'Amministrazione finanziaria

ria, di rinunciare a quella parte di accertamento che sia stata in ipotesi disattesa dalla decisione eventualmente già intervenuta.

Il successivo articolo 14, inoltre, prevede che, al fine di attenuare, come dianzi illustrato, la responsabilità degli uffici in materia di impugnativa, queste, nei casi minori - ossia inferiori al predetto importo di cinque milioni - possano essere proposte solamente con il consenso dell'Ispettorato compartimentale.

L'articolo 15 contiene le norme necessarie per l'istituzione della «corsia preferenziale» sopra descritta, per i ricorsi aventi ad oggetto tributi di importo medio-alto, cioè superiori a cento milioni di lire.

L'articolo 16 tende essenzialmente a scoraggiare la proposizione di ricorsi dilatori. Ciò appare possibile disponendosi che l'attuale iscrizione a ruolo o la richiesta di pagamento provvisorie in pendenza del ricorso di 1° grado, previste nella misura di un terzo del solo tributo, vengano estesi anche alle relative penalità ed interessi. Si prevede, inoltre, che sulle penalità definitivamente irrogate vengano corrisposti anche interessi dal momento dell'accertamento.

Gli articoli 17 e 18 concernono disposizioni in materia di lotto, concorsi pronostici, manifestazioni a premio e di sorte. Con il comma 1 dell'articolo 17 si provvede ad adeguare il valore dell'importo delle vincite al lotto pagabili direttamente dal raccoglitore, elevando il limite dalle attuali lire 250.000 a lire 1.250.000. Tale adeguamento consentirà la sollecita liquidazione di un gran numero di vincite, specialmente quelle a carattere popolare, eliminando il frazionamento delle giocate (attualmente il giocatore effettua più giocate di minore importo per poter riscuotere le vincite in ricevitoria) e dando così la concreta possibilità alla Intendenza di finanza di provvede più celermente al pagamento delle vincite di propria competenza (quelle oltre lire 1.250.000).

Il comma 2 è diretto a semplificare l'attuale disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nel senso che non è più richiesta la prevista autorizzazione ma è sufficiente che l'Amministrazione si pronunci entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione. Trascorso tale termine senza che l'Amministrazione si sia

pronunciata, si formerà il cosiddetto silenzio-assenso, ossia si consente che i concorsi e le operazioni a premio abbiano inizio.

Tale semplificazione si impone in considerazione del rilevante sviluppo assunto specie negli ultimi tempi da manifestazioni promozionali di questo tipo. Con il comma 4 viene, infine, previsto l'aumento delle sanzioni attualmente in vigore al fine di contrastare il fenomeno delle manifestazioni abusive.

Con l'articolo 18, al fine di eliminare ogni incertezza, si precisa in modo univoco la portata dell'articolo 52 del regio decreto-legge n. 1933 del 1938 nel senso che il prezzo di acquisto degli oggetti offerti in premio dalle ditte promotrici è comprensivo di ogni onere di carattere fiscale.

L'articolo 19, al comma 1, stabilisce l'aumento del 50 per cento della tassa automobilistica erariale, determinata, da ultimo con la legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria per l'anno 1988), a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Poichè, come è noto, il tributo può essere pagato anche per periodi che scadono nell'anno successivo a quello in cui il pagamento è stato eseguito, onde far sì che per l'anno 1990 tutti abbiano a sopportare lo stesso carico tributario, la medesima norma prevede l'obbligo del pagamento delle integrazioni dovute per siffatte ipotesi. Tali integrazioni, per motivi di gestione del tributo e per comodità del contribuente, potranno essere versate in occasione del rinnovo della tassa. Ove tale rinnovo non avvenga - come nel caso in cui il veicolo venga demolito - l'integrazione dovrà essere corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza della validità della tassa.

Stante che l'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, prevede una stretta connessione, anche in ordine alla misura, della tassa automobilistica erariale con quella regionale, e volendosi limitare l'aumento alla sola tassa erariale, è stato previsto che l'aumento stesso non influisce sulla tassa regionale.

Con il successivo comma 2 è stato previsto l'aumento del 20 per cento delle tasse di concessione governativa, sempre a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Dall'aumento sono state escluse: le tasse sulle società e sulla partita IVA, perchè determinate recentemente con il decreto-

legge n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 del 1989; l'imposta di concessione governativa dovuta dai rivenditori di generi di monopolio, in quanto, ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 312, la misura dell'imposta può essere determinata con decreto ministeriale; il n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, riguardante gli abbonamenti alle radio-diffusioni, stante la stretta connessione di tale tassa con il canone di abbonamento, che può essere variato con la procedura CIP.

Il comma 3 contiene disposizioni d'ordine procedurale per il pagamento di eventuali conguagli.

L'articolo 20 dispone che, per l'anno 1990, i comuni applichino le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili nella misura massima prevista dalla vigente normativa.

L'articolo 21 prevede l'aumento, per l'anno 1990, nella misura del 60 per cento del diritto annuale a favore di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che è posto a carico di tutte le ditte che svolgono attività economiche, iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette Camere.

In relazione all'articolo 22 va osservato che il recupero dell'evasione fiscale costituisce obiettivo fondamentale dell'azione di Governo, in vista del raggiungimento di una effettiva perequazione tributaria con tutti i benefici effetti che essa comporta per l'ordinario sviluppo dei rapporti economici e la crescita civile e sociale del sistema.

A tale obiettivo concorrono una serie di elementi, che vanno dalle misure legislative miranti a ridurre le aree dell'evasione e dell'elusione riscontrate nell'applicazione dei tributi, all'azione svolta dall'amministrazione finanziaria sia in termini di accertamenti verso specifici soggetti che dell'efficacia indotta dall'attività di controllo sui comportamenti spontanei dei contribuenti.

Sotto tale profilo, la quantificazione del recupero dell'evasione è resa possibile, una volta predeterminata con chiarezza e criteri che presiedono alla stima del gettito fisiologicamente atteso in un dato contesto economico e normativo, dal raffronto con l'entrata effettivamente conseguita, valutata secondo i mede-

simi criteri e tenendo naturalmente conto degli elementi che possono essere intervenuti a modificare l'originario quadro di riferimento esistente all'atto della stima iniziale.

Il risultato rappresenta la maggiore entrata, non stimata in sede previsionale, che è determinata dall'incrementata efficienza del sistema e che ben può essere destinata alla realizzazione di una migliore giustizia fiscale, attraverso l'alleggerimento del carico fiscale derivante dall'imposizione sui redditi.

Tra l'altro, tale misura contribuisce essa stessa al recupero dell'evasione, stimolando una maggiore fedeltà dei contribuenti che beneficiano, in conseguenza, di una diminuzione del carico tributario.

In tale contesto, un ruolo determinante è rappresentato dall'azione preventiva e di controllo dell'Amministrazione finanziaria: i risultati conseguiti, in termini di recupero dell'evasione, devono quindi contribuire al rafforzamento dell'Amministrazione stessa, migliorandone e incentivandone le risorse materiali e umane per accrescere ulteriormente l'efficienza del sistema.

Su tali principi è formulato l'articolo 22 che detta criteri e modalità con i quali procedere alla quantificazione del recupero e all'utilizzazione delle maggiori risorse che la lotta all'evasione renderà disponibili.

L'articolo 23 disciplina, infine, il momento relativo alla decorrenza dell'effetto di talune delle disposizioni recate dal disegno di legge in esame.

Gli articoli da 24 a 27 hanno la finalità di:

disincentivare e orientare le attività produttive e di servizio alle quali sono associati significativi effetti di degrado ambientale;

promuovere, attraverso una razionale definizione dei costi dei servizi connessi al ciclo dell'acqua, il risparmio e la tutela delle risorse idriche;

realizzare una serie di interventi ambientali prioritari connessi alla bonifica di aree inquinate e all'adozione delle «tecnologie pulite» nell'industria e nell'agricoltura.

Per quanto riguarda gli effetti economici, si tratta di gettiti, ancorchè significativi sul piano fiscale, tali da rappresentare un'aliquota ridottissima del giro di affari complessivo di

ciascun settore considerato e tali da essere riassorbiti senza alcuna difficoltà dalle imprese capaci di adeguarsi alle esigenze ambientali.

L'articolo 24 reca una procedura di delegificazione per l'adeguamento di alcuni canoni di concessione, fermi dal 1981, per l'utilizzazione delle acque pubbliche a fine potabile ed igienico, industriale e per la piscicoltura: si tratta di una misura non ulteriormente differibile per la tutela delle risorse idriche in via di esaurimento. A tale fine, è stata utilizzata la proposta varata dalla Commissione ambiente della Camera, giustamente preoccupata dal fatto che la mancanza di un costo adeguato per la «risorsa acqua» possa incentivare l'ulteriore degrado dei corpi idrici e non motivare il risparmio. La procedura prevede, per l'adeguamento dei canoni, l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, previa acquisizione del parere degli organi di pianificazione competenti per i bacini idrografici previsti dalla legge di difesa del suolo (legge n. 183 del 1989), sulla base di criteri definiti in dettaglio nello stesso articolo 24.

L'articolo 25 reca la delega al Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti e dell'ambiente, ad istituire un'imposta sui diritti aeroportuali di approdo e partenza degli aerei, commisurata alla rumorosità degli stessi secondo ben caratterizzati indicatori utilizzati a livello internazionale. Detta imposta, che comunque non potrà superare il 30 dei diritti in questione, avrà un ruolo utile, come indica soprattutto l'esperienza francese, nel penalizzare gli aerei che sono maggiormente responsabili dei fenomeni di inquinamento acustico nelle zone interessate dalle stazioni aeroportuali. La tecnica di delegificazione tiene conto del fatto che la determinazione dei diritti aeroportuali è già rimessa in via amministrativa ad una apposita Commissione.

L'articolo 26 concerne la delega ad emanare uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze e dell'ambiente nonché degli altri Ministri competenti, sentite le Commissioni parlamentari competenti, volti a promuovere, a partire

dal 30 ottobre 1990, opere di risanamento nonché in genere, le motivazioni per l'adozione di particolari cautele nell'esercizio di attività alle quali sono di regola associati significativi effetti di degrado ambientale. I principi e criteri direttivi della delega identificano in primo luogo l'istituzione di diritti sulle emissioni di inquinamento chimico degli impianti di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, i quali appartengono a tipologie a notevole impatto sull'ambiente per l'elevata quantità degli inquinanti emessi, per il cui abbattimento esistono consolidate tecnologie. Detto meccanismo rende possibile l'esenzione dall'imposta delle imprese che dimostrino di avere attivato gli investimenti per adeguarsi alla migliore tecnologia disponibile per l'abbattimento dei citati inquinanti.

L'istituzione di nuovi diritti è prevista anche per lo smaltimento sul suolo dei liquami provenienti da allevamenti suinicoli intensivi con la finalità di promuovere le delocalizzazioni degli allevamenti intensivi in zone dove vi sia una maggiore disponibilità di suolo per un adeguato smaltimento ovvero la disponibilità di efficaci sistemi di depurazione. Anche in questo caso, la delega renderà esplicita l'esenzione per quegli allevamenti che organizzano, in maniera compatibile con l'ambiente, lo smaltimento dei liquami in questione.

I principi e criteri direttivi della delega prevedono, inoltre, l'istituzione o l'aumento di aliquote concernenti imposte di fabbricazione (o corrispondenti sovrainposte di confine) su alcuni polimeri plastici e su alcuni prodotti per l'agricoltura. Per quanto riguarda la plastica si tratta di rendere più riflessivi i consumi dei polimeri allo scopo di stimolare l'impiego dei prodotti riciclati nonché lo sviluppo della produzione e commercializzazione di beni di consumo che, a parità di prestazioni, richiedono minori quantità di plastica. In sede di esercizio della delega, saranno definite le misure collaterali per evitare distorsioni nei flussi internazionali del commercio dei beni prodotti. Analogamente nel caso dei prodotti per l'agricoltura si tratta di favorire le motivazioni degli agricoltori alla razionalizzazione di alcune pratiche agricole, al fine di ridurre l'impatto ambientale e di incentivare lo svilup-

po e la produzione di prodotti per l'agricoltura più compatibili sul piano ambientale. A tal fine è stato predisposto un meccanismo di esenzione o rimborso del tributo in caso di accertata non nocività del prodotto.

Un terzo aspetto della delega riguarda il riordino dei diritti e l'adeguamento dei canoni per i servizi di fognatura e depurazione, attualmente non remunerativi dei costi; detto riordino è finalizzato alla realizzazione e al completamento delle relative infrastrutture pubbliche. Ciò consentirà di alleviare le gravi passività degli enti locali nella gestione dei servizi di fognatura e depurazione, rendendo disponibili le risorse per la realizzazione delle opere mancanti, nonché di eliminare le gravi distorsioni del mercato derivanti dal fatto che le imprese, allacciate alla pubblica fognatura in zone non servite da impianti di depurazione, benchè gravemente inquinanti, abbiano minori oneri in quanto non tenute al pagamento delle tariffe di depurazione.

La delega, infine, reca i criteri per l'adozione di diritti sugli insediamenti produttivi, allacciati o meno alla pubblica fognatura, che scaricano nell'ambiente sostanze non biodegradabili, le quali finiscono per accumularsi nell'ambiente e quindi con il richiedere, nel tempo, interventi di risanamento ambientale. Anche in questo caso è prevista l'esenzione dal tributo qualora l'impresa dimostri di aver attivato gli investimenti per l'adozione della migliore tecnologia disponibile per l'abbattimento dei detti inquinanti.

L'articolo 27, infine, reca la delega al Governo, con modalità identiche a quelle previste all'articolo 26, ad emanare uno o più decreti per promuovere processi di ristrutturazione e innovazione produttiva finalizzati al risanamento ambientale. I principi direttivi della delega individuano i seguenti settori:

l'incentivazione della installazione, con graduazione nel tempo, della marmitta catalitica sulle vetture circolanti per assicurare l'abbattimento dei gas di combustione;

la bonifica delle aree inquinate dal non idoneo smaltimento dei rifiuti;

i contributi da concedere alle imprese per i programmi di investimento destinati a ridurre la quantità dei rifiuti e a realizzare o adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di

materali e di fonti energetiche nonché per il riciclaggio e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti;

i contributi da concedere alle imprese industriali e agricole per i programmi di investimento destinati alla utilizzazione di tecnologie per l'abbattimento alla fonte delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo nonché all'adozione di cicli di produzione che, a parità di prestazioni economiche e commerciali, siano caratterizzati da un minore potenziale inquinante.

La copertura delle nuove e maggiori spese necessarie per i suelencati interventi sarà assicurata mediante utilizzazione di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 secondo modalità e tempi da stabilire nelle norme delegate.

* * *

Il provvedimento sopra illustrato si stima debba assicurare nell'anno 1990 un gettito di 5.100 miliardi, che dovrebbe crescere negli anni successivi in considerazione della evoluzione delle basi imponibili e di situazioni aggiuntive dall'anno 1991.

In particolare, con una più efficiente e razionale utilizzazione dell'enorme patrimonio dello Stato e delle aziende autonome statali, dovrebbe essere assicurato, nei prossimi anni, un consistente flusso di entrate. Nel 1990 dovrebbe essere più contenuto in relazione ai tempi tecnici necessari per mettere a punto le varie procedure sia per una migliore utilizzazione sia per eventuali dismissioni. Si valuta di ottenere entrate per 500 miliardi nel 1990 e per 1.100 miliardi in ognuno degli anni 1991 e 1992.

Con alcune misure intese ad eliminare duplicazioni di oneri e quindi, chiaramente, delle agevolazioni in agricoltura, si stima di poter ottenere maggiori entrate valutabili per l'anno 1990 in 250 miliardi, di cui 150 per indetraibilità di oneri contributivi e 100 per limitazione della deducibilità degli interessi passivi in relazione all'imponibile dichiarato per i redditi dei terreni.

Con la soppressione della lettera a) dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, le costruzioni rurali destinate ad abitazione sono considerate produttive di red-

dito. Peraltro, la norma era opportuna per eliminare forme evasive negli *hinterland* delle grandi città in cui molte abitazioni su piccoli appezzamenti di terreno hanno una utilizzazione diversa. Si valuta di poter ottenere, dal 1991, entrate per almeno 200 miliardi all'anno.

Con la limitazione degli ammortamenti anticipati ai soli beni di nuova costruzione e di nuova immissione nel processo produttivo, così da favorire l'attività a più alto contenuto tecnologico ed il rinnovo degli impianti, e con il contenimento della quota ammortizzabile anticipatamente da 2,5 volte a 2 si ottengono una forte lievitazione degli imponibili e quindi nuove entrate. Secondo valutazioni, la riduzione della quota ammortizzabile dovrebbe comportare nel primo anno di introduzione della nuova norma aumento di imponibili di circa 3.000 miliardi, mentre la limitazione dell'ammortamento anticipato ai beni di nuova costruzione o immissione dovrebbe comportare maggiori imponibili per circa 2.000 miliardi. In complesso, con i maggiori imponibili delle due componenti, nel primo anno di applicazione della norma si dovrebbero ottenere maggiori entrate per circa 2.000 miliardi. Tale guadagno di gettito dovrebbe rimanere per alcuni anni sullo stesso livello per poi diminuire in seguito al recupero nell'ammortamento ordinario delle quote non più anticipate. Con la limitazione alle persone fisiche, alle imprese familiari ed agli enti non commerciali della determinazione catastale del reddito agrario, si viene ad eliminare una forma agevolativa a favore delle imprese che saranno pertanto sottoposte alla disciplina del reddito d'impresa. Si valuta di poter ottenere, dal 1991, maggiori entrate in conto ILOR e IRPEG per almeno 100 miliardi.

Con l'articolo 9 si è inteso, in primo luogo, armonizzare il momento impositivo relativo alle prestazioni di servizi nei due settori dell'IVA e delle imposte sul reddito. Tale norma, con l'anticipazione del momento impositivo ai fini dell'IVA, comporterà uno spostamento in anticipo di una serie di entrate. Peraltro la non coincidenza dei momenti

impositivi poteva generare fenomeni di evasione in quanto il contribuente che non aveva contabilizzato le entrate ai fini IVA poteva essere indotto a non denunciarle anche ai fini del reddito. Si valuta di poter ottenere maggiori entrate per circa 350 miliardi in ragione d'anno.

Con la nuova disciplina in materia di rimborsi si è cercato di snellire il servizio, limitando i rimborsi ai casi di cessazione dell'attività ovvero, quando l'importo del rimborso superi i cinque milioni, al verificarsi di determinate condizioni. Tenendo conto della distribuzione dei rimborsi secondo il valore e le condizioni poste, si è stimato di poter ottenere minori esborsi, nel primo anno di applicazione della norma, per circa 2.000 miliardi. Nel secondo anno, in seguito all'accumularsi delle somme a credito, così da superare il minimo richiesto per ottenere il rimborso, si prevede una caduta dei minori rimborsi con un guadagno di entrate di 1.200 miliardi e una ripresa nell'anno successivo.

Con le disposizioni intese a snellire il contenzioso tributario, si valuta di accelerare la definizione delle pendenze tributarie con la possibilità di ottenere cospicue entrate valutate in non meno di 150 miliardi in ragione d'anno.

L'aumento del 50 per cento della tassa erariale automobilistica a decorrere dal 1° gennaio 1990, considerando l'attuale livello di entrate di oltre 1.400 miliardi dovrebbe comportare maggiori entrate per 700 miliardi, destinate ad aumentare negli anni successivi ad un tasso di almeno il 5 per cento annuo.

L'aumento del 20 per cento sulle tasse per le concessioni governative, di quelle sulle società ed altre, sulla base dell'attuale livello di gettito di circa 1.500 miliardi dovrebbe assicurare nel 1990 un maggior flusso di circa 300 miliardi, destinati ad aumentare negli anni successivi. Con la tassa sui diritti aeroportuali, nella misura massima del 30 per cento dei diritti stessi, si valuta di incassare almeno 50 miliardi al netto della quota destinata, a partire dal 1991, ad interventi per il disinquinamento acustico per la sicurezza della navigazione aerea.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PREVISIONI DI MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DAL PROVVEDIMENTO

(in miliardi di lire)

MISURE FISCALI ED ALTRE	1990	1991	1992
Gestione produttiva dei beni immobili	(500)	(1.100)	(1.100)
Indetraibilità oneri contributivi in agricoltura e limitazione deducibilità interessi passivi	250	270	290
Iscrizione al catasto urbano dei fabbricati rurali	-	200	200
Limitazione ammortamenti anticipati	2.000	2.000	1.900
Determinazione catastale redditi agrari	-	100	100
Pagamento IVA ad effettuazione prestazione dei servizi	350	360	370
Limitazione rimborsi IVA	2.000	1.200	1.600
Snellimento contenzioso tributario	150	150	150
Aumento tasse automobilistiche	(700) (1)	735	770
Aumento tasse concessioni governative	300	320	340
Imposta sui diritti aeroportuali	50	50	50
Totale ...	5.100	5.385	5.770

(1) Le entrate delle tasse automobilistiche dell'anno 1990 vanno versate in un c/c di Tesoreria per essere successivamente trasferite ai Comuni e Province.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I beni immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali, anche se dotate di personalità giuridica, indicati al titolo I, capo II, libro III, del codice civile sono destinati al conseguimento delle finalità proprie degli enti, organi ed uffici cui sono assegnati o al soddisfacimento di interessi pubblici generali e debbono essere gestiti con criteri di economicità ed efficienza, allo scopo di assicurarne la maggiore produttività in relazione alla loro natura e alla loro specifica destinazione.

2. Ai tali fini i beni di cui al comma 1 con la sola esclusione del lido del mare, della spiaggia, delle rade e dei porti, dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia, possono, secondo la disciplina stabilita dalla presente legge, formare oggetto di alienazione o permuta o altri atti di utilizzazione.

Art. 2.

1. I beni di cui all'articolo 1 non sono suscettibili di espropriazione per pubblica utilità nè soggetti ad usucapione e possono essere tutelati in via amministrativa ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile, dagli organi che li gestiscono.

2. Alle Intendenze di finanza, agli Uffici tecnici erariali ed agli altri Uffici centrali e periferici competenti secondo specifiche disposizioni di legge, spetta il compito, con le connesse responsabilità, di verificare, nell'ambito delle rispettive competenze, l'osservanza dei più corretti criteri di gestione e l'effettiva produttività dei beni di cui al comma 1. Con decreto del Ministro delle finanze, anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, vengono emanate le relative disposizioni sui criteri e sulle modalità di riscossione dei canoni, nonchè

sulla competenza e sull'utilizzo di altri organi dello Stato per l'attività di polizia demaniale.

Art. 3.

1. I direttori generali competenti, sotto la propria responsabilità, ai fini della programmazione generale dell'utilizzo delle risorse patrimoniali dello Stato, comunicano entro il mese di febbraio di ciascun anno al Ministro delle finanze le dismissioni d'uso e le disponibilità che si verificheranno nell'anno successivo nonchè formulano le richieste di assegnazioni.

2. Il Ministro delle finanze, valutate le esigenze delle singole Amministrazioni, formula un piano di utilizzazione che sottopone all'esame di un Comitato interministeriale composto dal Ministro stesso, che lo presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro per i problemi delle aree urbane.

3. Il Ministro delle finanze, sulla base del parere espresso dal Comitato, dispone l'assegnazione ed autorizza, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e per i problemi delle aree urbane, gli eventuali programmi di acquisizione di nuovi beni per fini istituzionali non soddisfacibili con l'utilizzo dei beni disponibili.

4. Ferme rimanendo le competenze attualmente spettanti al Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia pubblica, il programma di acquisizione, anche mediante permuta, di nuovi beni, viene attuato dal Ministero delle finanze, utilizzando le disponibilità iscritte anche in conto residui al capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero stesso, con le modalità e procedure di cui all'articolo 8, dal settimo all'undicesimo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, così come modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891.

Art. 4.

1. I beni previsti dall'articolo 1, comma 1, non suscettibili di utilizzazione diretta da parte

delle Amministrazioni ed Aziende autonome possono essere dismessi, mediante procedure stabilite con regolamento, da approvare, nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per i problemi delle aree urbane.

2. In tale regolamento dovrà essere previsto quanto segue:

a) l'individuazione dei beni da dismettere è eseguita dal Ministero delle finanze, sentito il comitato dei garanti di cui all'articolo 5;

b) le procedure di dismissione, anche mediante permuta o conferimento in società a prevalente partecipazione pubblica, sono effettuate anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) il valore di dismissione è stabilito secondo criteri predeterminati in via generale con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi previo parere del comitato dei garanti;

d) costituiscono titolo preferenziale per l'acquisto il requisito di affidabilità fiscale nonchè la richiesta di provvedere all'acquisto, di beni o di azioni, mediante conversione di titoli del debito pubblico;

e) l'inclusione nell'elenco dei beni da dismettere comporta anche la modifica dei vincoli di destinazione urbanistica che impediscano l'utilizzazione ad usi collettivi o sociali.

3. Il Ministero delle finanze può affidare in gestione ad una società specializzata a prevalente partecipazione statale i beni indicati nel precedente comma 1, mediante stipula, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, di apposita convenzione. L'attività della società affidataria deve essere svolta secondo criteri di trasparenza ed economicità ed in conformità agli obiettivi fissati dal Ministero delle finanze e sotto la vigilanza del Ministero stesso.

4. Tutti gli atti e contratti necessari per l'applicazione delle norme di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo e sono soggetti all'imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale. Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, gli incrementi di valore degli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo.

5. Per le cessioni e le prestazioni di servizio derivanti dagli atti di cui al presente articolo, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta nella misura del 4 per cento.

Art. 5.

1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito un comitato di garanti composto dal presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, dal presidente del Consiglio di Stato, dal presidente della Corte dei conti, dall'Avvocato generale dello Stato e dal Ragioniere generale dello Stato.

Art. 6.

1. La disposizione prevista dall'articolo 20, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, trova applicazione nei confronti degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle recate dal presente articolo.

Art. 7.

1. Nell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati.»;

b) al comma 1, lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;».

2. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per l'attuazione della nuova disciplina conseguente alla soppressione disposta con il comma 2.

4. Nell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato, nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, computandosi anche il tempo di utilizzo da parte di altri soggetti, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti; con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la indicata misura massima può essere variata in aumento o in diminuzione nei limiti di un quarto»;

b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni può essere variata in aumento o in diminuzione nei limiti della metà».

Art. 8.

1. Nell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2 è aggiunta la seguente lettera: «c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87».

2. Nell'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c)».

3. Nell'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, le parole «da 52 a 78» sono sostituite dalle seguenti: «da 52 a 77».

4. I soggetti indicati nell'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono attività di allevamento, sono obbligati a tenere anche le scritture contabili previste dall'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 9.

1. Il terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dai seguenti:

«Le prestazioni di servizi si considerano effettuate alla data in cui sono ultimate ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e da altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

Per gli esercenti arti e professioni l'adempimento degli obblighi relativi alla liquidazione ed al versamento dell'imposta, anche in sede di dichiarazione annuale, può essere rinviato al momento del pagamento dei corrispettivi e, comunque, non oltre un anno dall'ultimazione della prestazione; la stessa disposizione si applica per quanto riguarda l'adempimento dell'obbligo della rivalsa e per la relativa detrazione da parte del committente».

Art. 10.

1. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito

dal seguente: «Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 la detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume d'affari dell'anno stesso, arrotondato all'unità inferiore o superiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi».

Art. 11.

1. Nell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato nell'articolo 25, ovvero di chiedere il rimborso in caso di cessazione dell'attività.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al secondo comma, il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:

a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;

b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonchè di beni e servizi per studi e ricerche».

Art. 12.

1. Nell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni».

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 30»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa quando sia stato constatato nel relativo periodo d'imposta uno dei reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, fino alla definizione del relativo procedimento penale.»;

d) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio».

Art. 13.

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 54, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le pendenze tributarie conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano le sanzioni possono essere definite con il pagamento, entro sessanta giorni dalla notifica stessa, di una somma corrispondente all'80 per cento del tributo o del maggior tributo accertato, delle soprattasse dovute e delle pene pecuniarie irrogate, qualora l'importo complessivo non risulti superiore a tre milioni.

2. In calce agli atti di cui al comma 1, oltre all'indicazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è apposta anche la indicazione della facoltà ivi prevista.

3. In qualunque stato e grado del giudizio, le controversie dinanzi le Commissioni tributarie il cui valore complessivo non supera l'importo di lire cinque milioni possono essere definite con l'offerta di pagamento, accettata dall'ufficio tributario, di una somma pari al 90 per cento del tributo ancora controverso e delle residue somme per soprattasse per sanzioni pecuniarie. Dell'avvenuto pagamento e dell'accettazione dell'ufficio viene data comunicazione al presidente della Commissione, che, con propria ordinanza, dichiara cessata la materia del contendere.

Art. 14.

1. Nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«L'atto di appello proposto dall'ufficio tributario, se il valore della controversia non supera lire cinque milioni, deve recare, a pena di inammissibilità, il visto dell'ispettorato compartimentale territorialmente competente».

Art. 15.

1. Nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare delle somme in contestazione non sia inferiore a cento milioni di lire».

Art. 16.

1. Oltre le somme indicate dall'articolo 60, secondo comma, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, devono essere, rispettivamente, pagate od iscritte a ruolo anche quelle riguardanti i relativi interessi.

2. Le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle imposte sul reddito ed all'imposta sul valore aggiunto devono essere pagate o iscritte a ruolo, in via provvisoria, dopo le decisioni delle Commissioni tributarie assoggettate ad ulteriore gravame, nelle stesse misure previste per i tributi a cui si riferiscono.

3. Sulle soprattasse e sulle pene pecuniarie di cui al comma 2 si applicano gli interessi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'atto con cui tali sanzioni sono state irrogate.

Art. 17.

1. Il limite di lire 250.000 fissato dall'articolo 4 della legge 2 maggio 1984, n. 117, entro cui le vincite al lotto vengono pagate dal ricevitore con i fondi della riscossione, è elevato a lire 1.250.000.

2. Al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 43, primo comma, le parole «non possono aver luogo se non sono preventivamente autorizzati nei modi determinati dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «debbono essere preceduti dalla comunicazione prevista dall'articolo 58»;

b) nell'articolo 43, secondo comma, le parole «del decreto di autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'invio della comunicazione»;

c) nell'articolo 46, secondo comma, sono soppresse le parole «dichiarato dalle parti ed accettato dall'Amministrazione»;

d) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Art. 53 - La comunicazione indicata dall'articolo 43 non può essere eseguita tramite intermediari od organizzatori»;

e) nell'articolo 54 le parole da «L'autorizzazione» a «dagli articoli 58 e 59:» sono sostituite dalle seguenti: «Le attività concernenti i concorsi e le operazioni a premi non possono essere iniziate prima che sia decorso il termine di trenta giorni dall'invio della comunicazione indicata nell'articolo 43. Entro tale termine, il concorso o l'operazione a premi oggetto della comunicazione possono essere vietati con motivato decreto del Ministro delle finanze o dell'Intendente di finanza, secondo le competenze specificate dall'articolo 58:»;

f) l'articolo 56 è sostituito dal seguente:

«Art. 56 - Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 43 deve essere fornita la prova dell'avvenuto deposito di una cauzione idonea a garantire l'effettiva corresponsione dei premi promessi»;

g) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

«Art. 58 - La comunicazione indicata nell'articolo 43 deve essere inviata al Ministero delle finanze se il valore della massa premi è superiore a cento milioni di lire o, negli altri casi, all'Intendenza di finanza della provincia in cui ha sede il soggetto che intende effettuare il concorso o l'operazione a premi»;

h) nell'articolo 62, primo comma, le parole «prima che sia stato ritirato il decreto di autorizzazione» sono sostituite dalle parole «prima che siano decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dall'articolo 43»;

i) nell'articolo 62, secondo comma, le parole «del decreto di autorizzazione» sono sostituite dalle parole «dell'invio della comunicazione prevista dall'articolo 43».

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono approvate le norme del regolamento di attuazione di quanto previsto dal comma 2, in sostituzione del Titolo V del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

4. Chiunque promuove ed organizza concorsi od operazioni a premi contemplati dall'articolo 43 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituito dall'articolo unico della legge 5 luglio 1966, n. 518, senza aver inviato la prescritta comunicazione o senza aver pagato la relativa tassa è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 1.500.000 a lire 15.000.000. Qualora le manifestazioni siano intraprese nonostante il divieto di cui all'articolo 54 del medesimo regio decreto, oppure continuate dopo che sia stata rilevata la predetta infrazione, il trasgressore è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 10.000.000 a lire 100.000.000.

5. Le disposizioni dei commi 2 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.

Art. 18.

1. La disposizione dell'articolo 52 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, deve essere interpretata nel senso che il valore dei premi consistenti in oggetti mobili viene determinato, ai fini dell'applicazione della tassa, sulla base del prezzo di acquisto della merce regolarmente comprovato, comprensivo di ogni onere anche fiscale.

Art. 19.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 la tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aumentata del 50 per cento. L'aumento è acquisito per intero al bilancio dello Stato. Coloro che hanno corrisposto nel 1989 la tassa automobilistica anche per periodi che cadono nel 1990, dovranno corrispondere l'integrazione relativa a questi ultimi in occasione del rinnovo del pagamento. Qualora non si proceda a detto rinnovo l'integrazione dovrà essere corrisposta entro 30 giorni dalla scadenza di validità della tassa.

2. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa nonché dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312, della tassa sulle società di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni e della tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può essere eseguito in modo ordinario; per le patenti di guida la differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche

con le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento stabilito nel citato decreto n. 641 del 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1989.

4. Per l'anno 1990 l'Automobile Club Italiano versa nel conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, a valere sulle somme comunque riscosse a titolo di tassa erariale automobilistica comprensiva anche della soprattassa *diesel* e della tassa speciale GPL e metano, un importo di 700 miliardi in quattro rate di uguale misura, con scadenza 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 1990. Le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio statale per essere correlativamente iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dalla normativa concernente la finanza locale per l'anno 1990.

Art. 20.

1. Per l'anno 1990, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 21.

1. Il diritto annuale in favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 1988, n. 340, è aumentato per l'anno 1990 nella misura del 60 per cento.

Art. 22.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i tributi che, in ragione della loro oggettiva importanza e della complessità che la loro gestione comporta, sono indicativi ai fini della valutazione del recupero dell'evasione fiscale. Nello stesso decreto sono fissati i criteri in base ai quali si procede alla stima delle correlative entrate, tenendo conto della evoluzione economica, dell'andamento dell'inflazione, delle variazioni normative e degli altri elementi che incidono sulle previsioni di gettito.

2. A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'eccedenza netta delle entrate, rilevata a consuntivo con i medesimi criteri di cui al comma 1, sulla base dei dati relativi all'anno precedente e tenuto conto del quadro economico effettivamente verificatosi, è determinata entro il 30 settembre di ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Il primo decreto è emanato entro il 30 settembre 1990.

3. Nella legge finanziaria relativa all'anno successivo gli importi determinati ai sensi del comma 2 sono attribuiti alla riduzione del carico tributario relativo alle imposte sui redditi salvo una quota, stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che è destinata al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e attribuita agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 23.

1. Le disposizioni dell'articolo 7 hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1989; quelle dell'articolo 8 hanno effetto dal primo periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1989; quelle degli articoli da 9 a 12, salvo quanto disposto nel comma 2 del presente articolo, hanno effetto dal 1° gennaio 1990.

2. Le modifiche apportate con l'articolo 12 al quarto comma dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano ai rimborsi dovuti a partire dal 1° gennaio 1989.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 13 si applicano anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi giudizi si estinguono se il pagamento è eseguito entro sessanta giorni dalla stessa data; le disposizioni dell'articolo 14 si applicano alle decisioni che, alla predetta data, non sono state ancora notificate o comunicate ad entrambe le parti.

Art. 24.

1. I canoni di concessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche sono determinati entro il 30 giugno 1990, anche in misura differenziata per i diversi bacini idrici, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, per le materie di rispettive competenze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riguardo a:

a) corrispondenza fra le quantità richieste e i fabbisogni stimabili sulla base di *standards* ottimali di consumo, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma primo, lettera *d*), della legge 10 maggio 1976, n. 319;

b) natura (superficiale o sotterranea) del corpo idrico dal quale si intende operare l'attingimento;

c) quantità e qualità delle risorse idriche che si intendono prelevare, nonché relativa destinazione nell'ambito del piano di bacino di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 e dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto

11 dicembre 1933, n. 1775, nonchè le esenzioni attualmente vigenti.

3. I canoni possono essere aggiornati ogni biennio con decreto del Ministro delle finanze, sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, nonchè con la procedura di cui al comma 1 sulla base dello stato delle risorse idriche.

Art. 25.

1. È istituita a far data dal 31 marzo 1990 un'imposta erariale sui diritti di approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni.

2. Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonchè la misura dell'aliquota sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sentita la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, integrata da un funzionario del Ministero dell'ambiente.

3. L'imposta erariale non può in ogni caso superare il 30 per cento dei diritti suddetti, deve essere commisurata alla rumorosità degli aeromobili ed affluisce ad apposito capitolo di entrata.

4. Una quota pari al 40 per cento è assegnata nell'anno successivo allo stato di previsione del Ministero dei trasporti per essere destinata ad interventi finalizzati al disinquinamento acustico e alla sicurezza della navigazione aerea.

Art. 26.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 ottobre 1990 uno o più decreti legislativi aventi valore di legge ordinaria volti ad orientare le attività produttive alle quali sono associati significativi effetti di degrado ambientale, incentivando l'accelerazione degli investimenti di risanamento, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di diritti regionali e statali sulle emissioni in atmosfera di uno o più inquinanti da parte degli impianti industriali indicati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989. Il pagamento dei diritti non è dovuto per gli impianti che emettono i citati inquinanti ad un livello inferiore o pari a quello minimo previsto dai decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. L'entità e la graduale applicazione dei diritti sulle emissioni sarà determinata in modo selettivo in funzione della natura dell'inquinante e in modo da gravare maggiormente sulle emissioni che si discostano in maggior misura dai limiti minimi summenzionati; determinazione con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei criteri, tempi e modalità di esecuzione dei progetti di adeguamento ai limiti di emissione fissati con i decreti ministeriali di cui al citato articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; determinazione dell'esenzione dei soggetti destinatari dell'obbligo tributario che si attengono alle prescrizioni dei medesimi decreti ministeriali; determinazione delle aliquote di imposta in tutti gli altri casi;

b) istituzione di imposta di fabbricazione e corrispondenti sovraimposte di confine sui seguenti polimeri plastici: cloruro di polivinile, aliquota massima lire 100 per Kg.; polietilene e suoi derivati, aliquota massima lire 75 per Kg.; polipropilene, aliquota massima lire 150 per Kg.; polistirolo, aliquota massima lire 75 per Kg. I decreti delegati prevederanno la restituzione della quota di imposta che grava sui prodotti destinati all'estero e un corrispondente diritto compensativo sui prodotti contenenti i materiali tassati immessi a consumo nazionale;

c) istituzione di imposte di fabbricazione e corrispondenti sovraimposte di confine sui diserbanti. L'aliquota massima non potrà superare il 20 per cento dell'attuale prezzo al consumo e sarà commisurata agli effetti ambientali dei citati prodotti. Sarà consentita la restituzione dell'imposta versata ovvero l'esen-

zione relativamente ai prodotti per i quali si dimostri la compatibilità ambientale dell'utilizzazione ovvero per zone particolari del territorio nazionale da definirsi su proposta delle Regioni secondo le norme regolamentari emanate dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità;

d) istituzione di un diritto regionale sullo smaltimento sul suolo dei liquami prodotti da allevamenti suinicoli intensivi non collegati ad unità agricole nelle quali i liquami siano correttamente smaltiti. Il diritto non potrà superare la somma di lire 10.000 per capo all'anno e non sarà applicato ad allevamenti inferiori a duecento capi ovvero nel caso in cui l'imprenditore dimostri il conferimento e lo smaltimento dei liquami in idoneo impianto di depurazione;

e) rideterminazione del diritto per i servizi di fognatura e depurazione dovuto da insediamenti civili e produttivi, in modo da assicurare l'integrale copertura del costo complessivo per la gestione, la manutenzione e il completamento delle reti di raccolta, convogliamento e scarico delle acque reflue, nonché per la realizzazione degli impianti ed opere occorrenti alla depurazione secondo *standards* adeguati, tenendo conto, per gli insediamenti produttivi, dei pretrattamenti cui i reflui siano stati sottoposti e degli effetti ambientali dell'effluente depurato e dei fanghi residuati. Le norme delegate prevederanno la determinazione dei diritti da parte delle Regioni in misura uniforme per ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8, primo comma, lettera d), della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni; individueranno il soggetto passivo nell'utente effettivo o potenziale della pubblica fognatura e prevederanno altresì la facoltà delle Regioni di introdurre un'addizionale pari al 10 per cento da devolvere alla finanza regionale a cura degli enti gestori dei servizi;

f) istituzione a favore dei comuni di un diritto compensativo per scarichi idrici non biodegradabili a carico degli insediamenti industriali recapitanti o non in pubblica fognatura, autorizzati allo scarico nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale. Il diritto sarà ragguagliato alla natura

del corpo ricettore, nonchè al volume ed alla qualità dello scarico non biodegradabile. I parametri impositivi potranno essere differenziati tra bacini idrografici. Sarà assicurata l'esenzione dal diritto per gli insediamenti industriali che abbiano adottato la migliore tecnologia disponibile per l'abbattimento delle sostanze biodegradabili. Una parte delle somme riscosse dai comuni potrà essere devoluta alle Regioni.

2. Le norme delegate di cui al comma 1 saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, per la parte di rispettiva competenza, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e le Commissioni parlamentari competenti ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Art. 27.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 novembre 1990 uno o più decreti legislativi aventi valore di legge ordinaria volti a promuovere processi di ristrutturazione ed innovazione produttiva finalizzati al risanamento ambientale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) incentivazione dell'installazione delle marmitte catalitiche sulle vetture in circolazione, a partire dal:

1) 1° gennaio 1990 per le autovetture superiori ai 2000 centimetri cubici;

2) 1° ottobre 1991 per le autovetture di cilindrata pari o inferiore a 2000 centimetri cubici;

b) bonifica delle aree inquinate dal non idoneo smaltimento di rifiuti industriali o speciali;

c) contributi alle imprese industriali ed agricole finalizzati a ridurre la quantità dei

rifiuti prodotti ovvero a favorire il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti;

d) contributi alle imprese industriali ed agricole per la ristrutturazione e l'introduzione di nuove tecnologie finalizzate alla riduzione dell'impatto sull'ambiente, nell'ambito delle procedure di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46;

e) perseguire il mantenimento di una correlazione funzionale fra fonte del gettito erariale e specifica destinazione della spesa;

f) assicurare la copertura delle nuove e maggiori spese a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 26.

2. Le norme delegate di cui al comma 1 saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, per la parte di rispettiva competenza, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Art. 28.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.